

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1/08/2012

Decreto n. 2323 del 27 Luglio 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 19, Integrazione A.

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea relativa all'area privata sita in Comune di Mirandola (MO), foglio 138, mappale 233 (ex mappale 192), intestata a Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S..

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Considerato che il Comune di Mirandola (MO) ha inviato al Commissario Delegato, con note acquisite al prot. n. 17782 del 14/08/13 e n. 21014 del 20/09/13, le richieste di localizzazione di

nuove aree per realizzare un canale di drenaggio e di allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal polo scolastico di via 29 Maggio e per l'ampliamento della stessa via 29 Maggio a Mirandola, opere funzionali al medesimo polo scolastico;

Rilevato che con ordinanza n. 108 del 24/09/2013 si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione dell'area in argomento;

Considerato che l'area sita nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 138, mappale 192p (ora frazionata) e catastalmente intestata alla Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., con sede in Via Statale Nord, 162, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P. IVA 00782650360, è stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione di un canale di drenaggio e di allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal polo scolastico di Via 29 maggio ed ampliamento della stessa Via 29 maggio, promosso dal Commissario Delegato;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 2130 del 07/11/2014, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Tenuto conto che a seguito della notifica effettuata alla Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., è pervenuta, da parte della stessa impresa, la comunicazione di accettazione dell'indennità proposta, agli atti dell'Autorità Espropriante;

Dato atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita nel Comune di Mirandola (MO) e catastalmente individuata al foglio 138, mappale 192, è stata frazionata nei mappali 233 e 234;

Rilevato che l'area individuata al foglio 138, mappale 233 è oggetto di esproprio, mentre il mappale 234 non è oggetto di esproprio;

Dato atto che la Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., con sede in Via Statale Nord, 162, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P. IVA 00782650360, ha dichiarato di essere proprietaria del bene in oggetto, di avere piena disponibilità e libertà dello stesso, che il predetto bene è libero da vincoli e gravami, nonché di non effettuare alcun atto di disposizione sullo stesso;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità accettata;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto:

- che i beni oggetto di esproprio sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate, sono state redatte le stime dei valori dei beni oggetto del procedimento, in base alle quali sono state determinate e notificate le indennità dovute;

2) di dare atto che le aree immesse in possesso sono situate in Comune di Mirandola (MO), al foglio 138, mappale 192 (ora frazionato), e catastalmente intestate alla Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., con sede in Via Statale Nord, 162, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P. IVA 00782650360;

3) di dare atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area sita in Comune di Mirandola (MO) e catastalmente individuata al foglio 138, mappale 192, è stata frazionata nei mappali 233 e 234, e solo il mappale mappale 233 è oggetto di esproprio, con esclusione del mappale 234;

4) di dare atto che la proprietà di cui sopra ha dichiarato che l'area catastalmente individuata nel Comune di Mirandola (MO), al foglio 138, mappale 233 (ex mappale 192), è nella sua piena e libera disponibilità, che la stessa è libera da vincoli e gravami, e che sono assenti diritti di terzi sul bene medesimo;

5) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte dell'accettazione pervenuta dalla proprietà, agli atti dell'Autorità Espropriante, a favore della Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., con sede in Via Statale Nord, 162, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P. IVA 00782650360, l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea relativa all'area sita in Comune di Mirandola (MO), al foglio 138, mappale 233 (ex mappale 192), per l'importo complessivo di € 1.686,25 (diconsi euro milleseicentottantasei/25);

6) di dare atto che agli effetti fiscali la somma oggetto della presente liquidazione è esclusa dal

campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., poiché trattasi di aree non edificabili, così come risulta dall'apposita stima elaborata dall'Agenzia delle Entrate; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23";

- 7) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 8) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, versando l'importo complessivo di € 1.686,25 (diconsi euro milleseicentottantasei/25), a favore di Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., C.F. e P. IVA 00782650360, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della CARISBO S.p.A. intestato a Società Agricola Reggiani Albertino e Mantovani Marisa S.S., IBAN IT31S0638566850100000001344;
- 9) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'emissione del decreto di esproprio.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)